

Comune di ANTIGNANO

Provincia di ASTI

DELIBERAZIONE N. 11

DATA 30/04/2020

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la tariffe della TARI per l'anno 2020. Determinazioni

L'anno duemilaVENTI addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 21.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CIVARDI ALESSANDRO – Sindaco
LOVISOLO DANIELA - Consigliere
BORGOGNO PAOLO – Consigliere
PEROSINO REGINA – Consigliere
FASOLO PIER CARLO – Consigliere
GONELLA DAVIDE – Consigliere
DE MARIA EMANUELE – Consigliere
TOPINO FIORENZO – Consigliere
RATTO GIOVANNA - Consigliere
GRAZIANO PIERO – Consigliere

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
08	02

Partecipa il vice segretario comunale D.ssa Michela BIANCO, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. CIVARDI Alessandro – Sindaco - assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come allegata e trascritta;

Udito il vice segretario comunale che illustra l'argomento di discussione precisando che entro la fine dell'anno occorrerà approvare il piano finanziario con le tariffe 2020 ed i conguagli a partire dall'anno 2021; illustra inoltre le proposte di manovre messe in atto a favore delle categorie particolarmente colpite dall'emergenza da Covid-19 con previsione di riduzione dell'introito da ruolo di circa € 10.000,00;

Il Sindaco presidente dà lettura della proposta di deliberazione;

Non essendo intervenute osservazioni e passati a votazione,
Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di APPROVARE la proposta di deliberazione così come allegata e trascritta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista e qui integralmente richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 27/12/2019 recante: **“Piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la tariffe della TARI per l'anno 2020. Determinazioni”**

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.»

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al **30 giugno 2020.**»*

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 18/07/2014 e s.m. ed i;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 41, in data 22/11/2007;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «l'esto unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 il Comune di Antignano:
 - conferma le scadenze del tributo tari come da regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18/07/2014 disponendo che le categorie più colpite dalla chiusura forzata ovvero dalla crisi economica possano richiedere proroghe sui termini di pagamento;
 - ridurre del 50% il tributo tari per le categorie che hanno dovuto chiudere forzatamente le proprie attività;

3) di dare atto che il mancato introito, quantificato presuntivamente nella misura di € 10.000,00, verrà finanziato con risorse del bilancio comunale, fatta salva la rifusione da parte dello Stato;

4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Parere preventivo espresso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18/08/2000 e dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE: Favorevole

Antignano, li 27/04/2020

Il Responsabile del servizio finanziario
D.ssa Michela BIANCO
f.to in originale

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,39640	0,33298	0,60	259,78970	0,41276	64,33848
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,39640	0,38847	1,40	259,78970	0,41276	150,12312
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,39640	0,42811	1,80	259,78970	0,41276	193,01543
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,39640	0,45982	2,20	259,78970	0,41276	235,90775
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,39640	0,49154	2,90	259,78970	0,41276	310,96931
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,39640	0,51532	3,40	259,78970	0,41276	364,58471

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,15422	0,04935	2,60	0,56585	1,47121
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,15422	0,10333	5,51	0,56585	3,11783
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,15422	0,05860	3,11	0,56585	1,75979
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,15422	0,04627	2,50	0,56585	1,41463
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,15422	0,16502	8,79	0,56585	4,97382
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,15422	0,12338	6,55	0,56585	3,70632
107-Case di cura e riposo	1,00	0,15422	0,15422	8,19	0,56585	4,63431
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,15422	0,15422	8,21	0,56585	4,64563
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,15422	0,08482	4,50	0,56585	2,54633
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,15422	0,13417	7,11	0,56585	4,02319
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,15422	0,16502	8,80	0,56585	4,97948
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,15422	0,11104	5,90	0,56585	3,33852
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,15422	0,14188	7,55	0,56585	4,27217
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,15422	0,06631	3,50	0,56585	1,98048
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,15422	0,08482	4,50	0,56585	2,54633
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,15422	0,74642	39,67	0,56585	22,44727
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,15422	0,56136	29,82	0,56585	16,87365
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,15422	0,27143	14,43	0,56585	8,16522
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,15422	0,23750	12,59	0,56585	7,12405
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,15422	0,93457	49,72	0,56585	28,13406
121-Discoteche, night club	1,04	0,15422	0,16039	8,56	0,56585	4,84368
122-Bed & Breakfast	0,20	0,15422	0,03084	5,50	0,56585	3,11218

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO CIVARDI geom Alessandro

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.TO BIANCO d.ssa Michela

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi ...02/05/2020..... pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Antignano li,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.TO BIANCO d.ssa Michela

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Si rilascia la presente in copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Antignano li, 02/05/2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

BIANCO d.ssa Michela

F.TO DIGITALMENTE

La DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' è riportata sull'originale della presente deliberazione.
